

Pubblicato il 28/01/2021

N. 00045/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso avente numero di registro generale 22 del 2021, proposto da

- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Basilicata onlus - UICI, in persona del presidente del consiglio regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale in atti;

contro

- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Maddalena Bruno, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4, e domicilio digitale in atti;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione n. 202708/13 A2 di protocollo del 27 ottobre 2020, notificata il 29 ottobre 2020;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Dato atto di come il giudizio sia transitato in decisione ai sensi dell'art. 25 del decreto- legge n. 137 del 2020;

Dato avviso alle parti a verbale della possibile adozione di decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'UICI, con atto depositato il 12 gennaio 2021, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti la declaratoria di irricevibilità del ricorso amministrativo da essa proposto avverso la determinazione dirigenziale n. 13AU.2020/D.00220 di protocollo del 13 luglio 2020, con la quale è stata negata l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, deducendo in diritto la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere.
2. Costituitasi in giudizio, la Regione Basilicata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
3. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021 il Collegio ha dato avviso a verbale della possibilità di definire la causa con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il giudizio è transitato in decisione.

4. In *limine litis*, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere sollevata dall'Ente regionale intimato. Invero, presupposto imprescindibile perché venga adita la tutela giurisdizionale è l'interesse alla decisione, derivante da una lesione, concreta ed attuale, ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, I comma, Cost., e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione dell'istante, la predetta lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al Giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. Entrambi gli attributi sono presenti nel caso di specie, posto che per un verso sussiste l'interesse all'effettiva disamina di un rimedio giustiziale apprestato dall'ordinamento settoriale, anche avuto riguardo alla più ampia latitudine di doglianze ammissibili, che include quelle c.d. "di merito", e per altro verso l'eventuale decisione di accoglimento di questo Tribunale è idonea ad assicurare alla deducente il "bene della vita", nei termini testé delineati.

5. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

Coglie nel segno la dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 102, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

In effetti, coll'avversata determinazione del 27 ottobre 2020 l'Amministrazione regionale ha dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo proposto dall'UICI, sostenendo che «la legge n. 383/00 è stata abrogata dall'art. 102, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 117 del 3/7/2017 e s.m.i.» e che, pertanto, «avverso i provvedimenti di diniego è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo competente per territorio, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 117 del 3/7/2017 e s.m.i.».

In senso contrario, si osserva che l'art. 10 della cennata legge n. 383 del 2000 stabilisce, al comma 1, che «avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e

avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14».

Ora, proprio il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 102, erroneamente invocato dall'Amministrazione intimata, ha disposto (comma 4) che «le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53».

Ebbene, non è controverso che alla data di proposizione del ricorso amministrativo di cui è questione, l'8 agosto 2020, tale Registro unico non fosse ancora operativo. E', anzi, la stessa parte resistente a riconoscere, nei propri scritti difensivi, che «in effetti la motivazione posta a base della decisione di irricevibilità risulta infondata alla luce della vigenza del comma 1 della L. n. 383/00, ex comma 4, art.102 del d.lgs. n. 117/17».

6. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato, con salvezza di nuova effusione provvedimento da parte dell'Ente intimato.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di

cui in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'UICI, liquidando le stesse forfettariamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO